

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7344 Concerne	5 luglio 2017	FINANZE E ECONOMIA

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari “Per una legge di applicazione dell’art. 13 della Costituzione cantonale votato il 14 giugno 2015”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione sulle considerazioni contenute nella mozione in oggetto, con la quale si chiede l’inquadramento in una legge cantonale del nuovo articolo 13 cpv. 3 della Costituzione, affinché vengano tenuti in considerazione alcuni aspetti di cui si dirà in seguito.

PREMESSA

La mozione chiede che lo scrivente Consiglio di Stato, nell’ambito della concretizzazione dell’iniziativa popolare costituzionale “*Salviamo il lavoro in Ticino!*”, approvata il 14 giugno 2015 con il 54.7% di voti favorevoli, presenti un messaggio per la legge di applicazione del nuovo art. 13 cpv. 3 della Costituzione cantonale.

L’obiettivo dell’iniziativa popolare “*Salviamo il lavoro in Ticino!*” è quello di modificare la Costituzione cantonale, inserendo nell’elenco dei diritti sociali il concetto di salario minimo, al fine di poter assicurare a ognuno un tenore di vita dignitoso. Il concetto di salario dignitoso era già presente nella Costituzione cantonale tra gli obiettivi sociali, descritti all’art. 14.

Tale modifica è, secondo i promotori, di carattere fondamentale, avendo gli obiettivi sociali un carattere esclusivamente declamatorio, a differenza dei diritti sociali, che, al contrario, impegnano lo Stato alla loro realizzazione tramite una legge di esecuzione.

Lo scrivente Consiglio di Stato ha pertanto istituito - il 23 giugno 2015 con risoluzione governativa n. 2586 - un gruppo di lavoro strategico incaricato di accompagnare la concretizzazione dell’iniziativa, presieduto dal Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia e composto da rappresentanti delle associazioni economiche, delle associazioni sindacali, del Cantone e da una rappresentante degli iniziativaisti.

Il gruppo strategico ha affrontato le varie criticità emerse a proposito dell’iniziativa, approfondendo i differenti aspetti giuridici ed economici. L’obiettivo del gruppo consisteva nell’elaborare un progetto di legge che fosse compatibile con il diritto esistente e, allo stesso tempo, in linea con lo spirito dell’iniziativa approvata dal popolo.

Il gruppo ha presentato un rapporto finale con una sintesi dei lavori, una presa di posizione delle parti al gruppo di lavoro e una proposta di legge di applicazione. Lo scrivente Consiglio di Stato, sulla base di questo rapporto, elaborerà un messaggio per l'adozione di una legge d'applicazione del nuovo art. 13 cpv. 3 della Costituzione cantonale.

LEGGE DI APPLICAZIONE

La legge di applicazione elaborata dal gruppo strategico è in linea con gli obiettivi dell'iniziativa e tiene altresì conto degli aspetti evidenziati dai mozionanti (v. lettere A, B e C).

Per quanto concerne il concetto di salario minimo (v. lettera A), uno dei temi principali trattati dal gruppo di lavoro è stato quello di stabilire se la concretizzazione dell'iniziativa popolare dovesse andare nella direzione di un salario differenziato per ramo economico o, invece, di un salario unico. I membri del gruppo hanno espresso in proposito opinioni contrastanti.

Il gruppo, pur avendo rinunciato, di conseguenza, a prendere una posizione definitiva, lasciando al Consiglio di Stato questa incombenza, ha comunque constatato che l'unica soluzione praticabile a breve termine è quella del salario unico. Esistono, infatti, grosse difficoltà di natura giuridica correlate alla soluzione del salario differenziato. Buona parte della dottrina giuridica esistente afferma che, di principio, al legislatore cantonale viene riconosciuta unicamente la competenza di fissare dei salari minimi per motivi di polizia o di politica sociale.

A oggi sono due le iniziative cantonali analoghe che sono state approvate dal popolo, una nel Cantone di Neuchâtel e l'altra nel Canton Giura. In entrambi i casi, pur partendo da un'iniziativa che chiedeva l'introduzione di un salario differenziato per settore economico, i lavori di concretizzazione sono sfociati in due leggi che contengono un livello unico di salario minimo. Va inoltre ricordato che sono ancora pendenti dei ricorsi in merito, in particolare, per quanto concerne il Canton Neuchâtel. Il Tribunale federale dovrà sostanzialmente stabilire se, fissando a franchi 20 orari il livello di salario minimo, il legislatore neocastellano non sia andato oltre le sue competenze, entrando in ambito economico.

Il gruppo strategico, nel citato rapporto finale, ha quindi proposto alcune possibili varianti di salario minimo, senza esprimere alcuna preferenza. In allegato al rapporto le parti hanno formulato il loro parere attraverso una rispettiva presa di posizione. Lo scrivente Consiglio di Stato deciderà quale sarà il salario più idoneo per essere inserito nella proposta di legge che verrà sottoposta al Parlamento.

Per quanto concerne l'aspetto dei contratti collettivi di lavoro (v. lettera B), la proposta di legge prevede che la stessa non sia applicabile laddove sono in vigore dei contratti collettivi di obbligatorietà generale o dei contratti normali di lavoro con salari minimi vincolanti secondo l'art. 360a CO. Questo in virtù del principio del primato della concertazione sociale, secondo cui le parti sociali sono le entità in grado di meglio stabilire quale sia il livello più consono di salario minimo in un determinato settore economico.

In merito alla questione della potenziale concorrenza "sleale" da parte di prestatori di servizi esteri (v. lettera C), va rilevato che la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e salario in vigore nel nostro Paese è già parte integrante delle misure di accompagnamento

alla libera circolazione delle persone. In effetti, l'art. 2 della Legge sui lavoratori distaccati prevede che *“Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO(...)”*.

APPLICAZIONE IMMEDIATA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI NORMALI DI LAVORO

Se, dopo l'entrata in vigore della nuova legge di applicazione, saranno in vigore dei contratti normali di lavoro secondo l'art. 360a CO con dei salari minimi vincolanti inferiori al salario minimo fissato dalla stessa, lo scrivente Consiglio provvederà a parificare tali differenze. Allo stesso modo, i salari minimi di eventuali nuovi contratti normali di lavoro non potranno situarsi al di sotto del livello di salario minimo fissato dalla nuova legge.

CONCLUSIONE

La proposta di legge elaborata dal gruppo di lavoro strategico incaricato di accompagnare la concretizzazione dell'iniziativa *“Salviamo il lavoro in Ticino!”*, ora all'esame del Consiglio di Stato, verrà poi sottoposta al Parlamento. La mozione potrà essere evasa contestualmente al messaggio sulla concretizzazione dell'iniziativa *“Salviamo il lavoro in Ticino!”*.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 21 settembre 2015

MOZIONE

Per una legge di applicazione dell'art. 13 della Costituzione cantonale votato il 14 giugno 2015

del 21 settembre 2015

In data 14 giugno 2015 le cittadine e i cittadini ticinesi hanno approvato con il 54,7% di voti favorevoli l'iniziativa popolare costituzionale "*Salviamo il lavoro in Ticino*" (prima firmataria: Greta Gysin).

La Costituzione cantonale risulta così modificata con l'introduzione di un nuovo art. 13 cpv. 3 dal seguente tenore:

"Ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso. Se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati."

Quale premessa riportiamo inoltre l'attesa conclusione dell'undicesimo Rapporto sulle ripercussioni della libera circolazione sul mercato del lavoro elvetico, pubblicato in data 23.06.2015 dalla Segreteria di Stato dell'economia secondo il quale, con la crisi dell'euro, la maggior parte dell'immigrazione in Svizzera proviene da paesi dell'Europa meridionale. Il Ticino, che dà lavoro a molti frontalieri, è quindi esposto a dumping salariale.

1. Legge di applicazione

Il nuovo art. 13 cpv. 3 Cost. cant. prevede che i salari minimi siano stabiliti dal Consiglio di Stato.

I sottoscritti deputati ritengono tuttavia che l'ampiezza e l'importanza del tema non possa essere ridotta a una serie di decisioni di carattere amministrativo, ma deve essere inquadrata in una legge cantonale, così che nella sua elaborazione possa essere realizzato il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e, se necessario, del popolo sovrano. Ciò premesso formuliamo una serie di spunti e proposte per agevolare la concretizzazione di quanto deciso dal popolo e facilitarne l'applicazione (evitando l'impasse che stanno conoscendo gli altri due Cantoni); vogliamo dare il nostro contributo in modo positivo e costruttivo nel solo interesse di aiutare il mercato del lavoro ticinese.

È parere nostro che un'eventuale legge cantonale debba affrontare almeno i seguenti aspetti.

- A. Il **concetto** di salario minimo: la differenziazione secondo "*mansione e settore economico interessati*" sarà verosimilmente difficile da applicare e richiederà valutazioni complesse. Per evitare che questo processo ritardi eccessivamente l'applicazione di quanto deciso dalle cittadine e dai cittadini ticinesi, occorre a nostro avviso prevedere che, fino a quando sarà possibile stabilire dei salari differenziati, il salario minimo dovrà in ogni caso permettere ai cittadini di vivere dignitosamente.
- B. Il ruolo dei **contratti collettivi di lavoro**: lo Stato deve incentivare e favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro, poiché sono le parti sociali (datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori) quelle che conoscono meglio la situazione economica dell'impresa e sono quindi meglio in grado - nella fissazione dei salari - di considerare la situazione particolare del mercato o della singola azienda. Occorrerà in proposito valutare la possibilità di fissare salari settoriali solo dopo aver lasciato alle parti sociali un tempo adeguato (6-9 mesi) per concludere un contratto collettivo di lavoro.
- C. Le possibili misure per evitare la **concorrenza "sleale"** di fornitori e prestatori di servizi dato esteri: è verosimile che i datori di lavoro svizzeri saranno svantaggiati dal fatto che i

concorrenti esteri, nel loro Paese, non sono tenuti al pagamento di salari minimi equiparabili a quelli che dovrebbero essere fissati in Ticino. Per evitare che questa situazione determini una riduzione della concorrenzialità delle imprese ticinesi - soprattutto per quanto riguarda il mercato interno - dovrà essere fatto il possibile affinché la fornitura di prestazioni o servizi in Ticino sia subordinata al rispetto di condizioni salariali analoghe a quelle imposte ai datori di lavoro che hanno sede in Ticino. Tale principio dovrà essere applicato con particolare rigore nell'ambito delle commesse pubbliche.

2. Applicazione immediata nell'ambito dei contratti normali di lavoro

Nei mesi passati il Consiglio di Stato ha decretato numerosi contratti normali di lavoro che prevedono dei salari minimi.

I minimi previsti in tali contratti normali di lavoro dovranno, se del caso, essere adeguati al nuovo art. 13 cpv. 3 Cost. cant., non appena questo avrà ottenuto la garanzia da parte dell'Assemblea federale.

In particolare il salario previsto in tali contratti normali di lavoro, se suscettibili di applicarsi a lavoratori residenti in Ticino, dovrà consentire un tenore di vita dignitoso, sulla scia di quanto deciso dal popolo ticinese.

Inoltre in futuro i salari minimi previsti in eventuali nuovi contratti normali di lavoro dovranno ossequiare quanto stabilito nel nuovo art. 13 cpv. 3 Cost. cant.

Fatte queste premesse i sottoscritti deputati chiedono che il Consiglio di Stato presenti entro la fine dell'estate 2015 un messaggio per la legge di applicazione dell'art. 13 cpv. 3 Cost. cant. e che i salari minimi contenuti in contratti normali di lavoro consentano di avere un tenore di vita dignitoso.

Fiorenzo Dadò
Fonio - Ghisla